Il «*caso Atalanta*» e il divieto di trasferta

Segnalazione di GIORDANA STRAZZA[[1]](#footnote-1)

Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 ha introdotto nuove misure al fine di contrastare i fenomeni di illegalità e di violenza connessi a manifestazioni sportive.

In particolare, «*in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio*», l’articolo 4 comma 1, lett. a), attribuisce al Ministro dell'Interno- quale autorità nazionale di pubblica sicurezza- il potere di disporre, con decreto, il divieto di trasferta.

Il divieto - di durata non superiore a due anni - consiste nella chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio potenzialmente in grado di turbare l'ordine pubblico, a cui si aggiunge il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.

Il divieto racchiuso nel c.d. «*decreto Stadi*» richiede un ― non agevole― coordinamento con le prerogative in materia riservate al prefetto. Quest’ultimo, quale autorità competente per l’ordine e per la sicurezza pubblica nella provincia, ha il potere di disporre – di regola su segnalazione dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive - le misure opportune a fronte di partite ritenute «*a* *rischio».*

Il prefetto, infatti, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, può imporre la chiusura del settore ospiti e limitare la vendita dei biglietti della partita ai residenti nella provincia di svolgimento della gara.

La norma in esame, inoltre, si affianca all'articolo 7-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che- per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, qualora vi sia il «*pericolo di grave turbativa»* - consente al prefetto (sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in composizione integrata da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del CONI) di stabilire il differimento o il divieto temporaneo di manifestazioni sportive, per periodi di durata non superiore a trenta giorni.

Più specificatamente, la misura prevista dall’art. 4 comma 1, lett. a) è stata applicata- per la prima volta dall’entrata in vigore del d.l. n. 119/2014- a seguito dell’incontro di calcio «*Atalanta- Roma*» del 22 novembre scorso.

Come indicato nel decreto adottato dal Ministro (d.m. 28 novembre 2014) , al termine della partita*, «durante la fase di deflusso della tifoseria ospite, diversi gruppi di tifosi atalantini hanno aggredito i contingenti delle forze di polizia schierati lungo l’itinerario che conduceva al casello autostradale, lanciando nei loro confronti oggetti contundenti di ogni tipo e bombe carta contenenti chiodi e bulloni, determinando il ferimento grave di sei operatori delle stesse forze di polizia*».

A sostegno dell’opportunità della misura, inoltre, è stato evidenziato che determinate frange di tifosi atalantini si erano rese recentemente responsabili di uno scontro con le forze di polizia, in occasione della partita «*Atalanta – Juventus*» del 27 settembre 2014.

Al divieto, di durata pari a tre mesi, si aggiungono, peraltro, le misure adottate dal prefetto di Bergamo: quest’ultimo ha vietato la vendita dei biglietti, in occasione delle partite casalinghe dell’Atalanta, per tutti i settori dello stadio, a chi non possiede la tessera del tifoso e, al contempo― per il solo settore della Curva Nord― ha disposto la sospensione di *carnet* di biglietti e di abbonamenti già rilasciati ai non possessori della tessera.

In un’ottica general-preventiva― nonostante gli episodi di violenza in questione vedano coinvolte (come indicato nel decreto) «*frange determinate*» di ultras- le misure adottate dal Ministro, accompagnate da quelle prefettizie, finiscono per coinvolgere― incisivamente― l’intera tifoseria dell’Atalanta.

1. Dottoranda di ricerca nell’Università degli studi Roma tre [↑](#footnote-ref-1)